



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13939 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Italia Nostra Onlus, Fausto Carotenuto, Lucia Romagnoli, Società Agricola Quercia Calante S.S., Alessandro Michele, Marco Carbonara, VRM Italia S.p.A., rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi, Michele Greco, Ilenia Miranda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosa Maria Privitera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Itw & Geotermia Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuele Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione 31.7.2019 con la quale il Consiglio dei Ministri ha superato “la mancata intesa della Regione Umbria” ed ha consentito “la prosecuzione del procedimento di assegnazione del permesso di ricerca denominato “Castel Giorgio”, per la realizzazione di un impianto nel campo geotermico sito nel Comune di Castel Giorgio (TR), proposto da ITW LKW Geotermia Italia spa”;
- del processo verbale della riunione del 31 luglio 2019 all’esito della quale, “tenuto conto dell’istruttoria effettuata”, il CdM ha deciso - con la deliberazione di cui al punto che precede - di “consentire la prosecuzione” del progetto di cui al punto che precede, “superando i dissensi emersi nel corso dell’istruttoria”;
- del parere tecnico n. 3025 del 31 maggio 2019, con il quale la Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale (d’ora in avanti anche CTVIA) del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) ha stabilito che “il parere n. 1641 del 31.10.2014 relativo all’impianto geotermico di Castel Giorgio emanato con decreto VIA positivo n. 59 del 3.4.2015 non richiede nessuna ulteriore analisi e resta pertanto confermato in tutti i suoi aspetti”;
- del verbale – ordine del giorno dell’Assemblea Plenaria CTVIA del 31 maggio 2019;
- della nota 17 giugno 2019, inviata al Capo di Gabinetto del MATTM, con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del MATTM medesimo ha ritenuto di “dover confermare quanto già contenuto nella pregressa corrispondenza, in particolare nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019 della CTVIA, salvo diverso avviso, di merito tecnico, della Commissione stessa

alla quale la presente nota viene pure trasmessa”;

- del parere tecnico n. 3062 del 5 luglio 2019 con il quale la CTVIA “conferma quanto espresso nel parere n. 3025 del 31 maggio 2019”;

- del verbale – ordine dell’Assemblea Plenaria della CTVIA del 5 luglio 2019;

- dei verbali-resoconti delle tre riunioni ex art. 14 quater co. 3 l. 241 /1990 tenutesi presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (d’ora in avanti DICA) il 25 maggio 2018, 25 giugno 2018 e 10 settembre 2018;

- dell’istanza del Ministero dello sviluppo economico (MISE) 11.5.2018 di rimessione al Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 14 quater co. 3 l.241/1990, nella parte in cui si afferma, tra l’altro, che “la posizione prevalente espressa in seno alla conferenza è risultata favorevole alla realizzazione del progetto” e che la Regione Umbria “non ha evidenziato motivi di contrarietà al progetto in seno alla conferenza dei servizi”;

- del verbale della conferenza dei servizi MISE dell’8.9.2015, nella parte in cui - tra l’altro - non è stata richiesta l’intesa alla Regione Lazio;

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a quelli impugnati, espressamente menzionati o meno nel presente ricorso, atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non cognitivi;

nonché, con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 31 luglio 2020

- del decreto 16 marzo 2020, pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse (BUIG) n. 3 del 31 marzo 2020, con il quale il MISE e il MATTM hanno rilasciato a ITW&LKW Geotermia Italia spa (d’ora in avanti ITW&LKW) “il permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato “Castel Giorgio”, finalizzato alla sperimentazione dell’impianto pilota convenzionalmente denominato “Castel Giorgio” ed hanno contestualmente approvato il relativo programma dei lavori;

- delle note prot. 28872/DVA del 21.10.2016 e prot. 23410 del 17.9.2019, il proprio

concerto al rilascio del permesso di ricerca;

- di ogni parere, proposta, verbale, comunicazione, corrispondenza ed ogni altro atto in genere comunque connesso, presupposto o conseguente a impugnati, espressamente menzionati o meno nel presente ricorso, atti tutti che vengono qui pure impugnati anche se non cognitivi;

nonché per la rinnovata impugnazione di tutti gli atti censurati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Lazio e di ITW & Geotermia Italia S.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerata l'istanza di rinvio della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio calendarizzata per la data del 14 ottobre p.v., presentata dalla difesa di parte ricorrente con atto depositato in data 1 settembre 2020;

Ritenuto di accogliere la predetta istanza al fine della trattazione congiunta con analogo domanda interinale presentata con il ricorso iscritto al numero di R.G. 13903 del 2019 dalla Regione Umbria, avete ad oggetto il medesimo procedimento che viene in considerazione nella fattispecie, tenuto anche conto delle numerose eccezioni preliminari sollevate dalla controinteressata nel presente giudizio,

meritevoli di considerazione alla luce delle deduzioni che saranno articolate dalle ricorrenti oltre che del contenuto delle contestazioni proposte in entrambe i giudizi dai diversi difensori e, dunque, dell'opportunità di una disamina contestuale di detti giudizi;

Rilevato, altresì, che non consta essere stata formulata da parte ricorrente l'istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali stabiliti con gli artt. 3 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016, mentre la controinteressata ha formulato istanza successiva ai sensi dell'art. 7 del predetto decreto senza fornire l'indicazione di elementi necessari ai fini della relativa valutazione;

Rilevato, infatti, che incombe sul richiedente l'onere di dettagliatamente indicare la misura del superamento dei limiti in relazione ai parametri tecnici contenuti nel sopra indicato decreto e ss.mm.ii., avuto riguardo al tipo, al numero e alla dimensione dei caratteri utilizzati, all'interlinea e ai margini predisposti, indicando il totale dei caratteri in eccesso, cui si riferisce la richiesta di autorizzazione, previa detrazione degli spazi, delle intestazioni e delle altre indicazioni elencate all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 2016, al fine di dare esaustiva contezza dell'oggetto della richiesta di autorizzazione e di non gravare l'organo giudicante del compito di procedere ad analisi del testo, conteggi e conversione dei caratteri;

Ritenuto, dunque, di rilevare l'obbligo di parte ricorrente di provvedere alla presentazione di detta istanza nel termine di 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza ovvero di provvedere alla indicazione delle parti del ricorso ritenute non rilevanti ovvero per le quali intende formulare rinuncia, mentre per quanto concerne la controinteressata – al fine di non ledere il suo diritto di difesa, non essendo state distinte le parti rilevanti dell'atto ed inerendo la controversia ad interessi di particolare rilievo pubblico oltre che di significativo valore economico – si dispone:

- che l'accoglimento dell'istanza resta subordinato alla rielaborazione, in un nuovo

atto da depositare, della memoria eccedente i limiti dimensionali, con formulazione epurata dalla pedissequa riproduzione di numerose massime o stralci della giurisprudenza indicata, oltre che dalla riproduzione delle contestazioni oggetto delle controdeduzioni delle quali è sufficiente una concisa indicazione, in conformità al principio di sinteticità ed anche al fine di una più chiara, agevole e immediata analisi da parte del Collegio e delle altre parti del giudizio;

- l'obbligo di depositare nel termine di 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ove in esito alla riformulazione dell'atto dovesse permanere una eccedenza dei limiti dimensionali consentiti, una ulteriore richiesta di autorizzazione con specificazione dei profili tecnici sopra indicati.

Ritenuto, pertanto, di fissare per la trattazione del presente giudizio l'udienza camerale del 14 ottobre 2020, alla quale si rinvia ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), di disporre gli adempimenti di cui in motivazione, accoglie l'istanza di rinvio presentata da parte ricorrente e fissa per la trattazione del presente giudizio l'udienza camerale del 14 ottobre 2020, alla quale si rinvia ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese della presente fase.

Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente ordinanza alle parti costituite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Brunella Bruno

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO